

- b) la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione fissati in anticipo.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»;

2. all'articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore da essi riconosciuti, fornendo le seguenti informazioni: la natura del prodotto in questione e il relativo codice NC, l'operazione (importazione o esportazione) di cui trattasi, i quantitativi interessati e, secondo i casi, l'annullamento del titolo o la proroga del periodo di validità del titolo stesso, con indicazione della scadenza.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»;

3. alla fine del capo IV è aggiunto il seguente articolo 48 bis:

«Articolo 48 bis

Le comunicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 37, all'articolo 40, paragrafo 6, e all'articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

